

ORDINANZA N° 02 del 18 FEB. 2014

IL SINDACO

- Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina prot. 0429 del 6-2-2014 con la quale viene segnalato che n. 83 ovi-caprini allevati dal Sig. DA CAMPO SANTO, nato a FONDACHELLI TRAGINA il 29-04-63 e residente in FRANCAVILLA S. Via CAPPUCINI, 38 n. 38 con azienda in contrada BUCCHERI sono infetti di Brucellosi;
- Visti i risultati degli esami sierologici relativi a n. 687 animali comunicati dall'I.Z.S. di Barcellona P. di G. con nota n. R.P. N 45501 del 06-05-2013;
- Visto il regolamento di polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54;
- Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D.27.7.1934 n. 1265;
- Vista La Legge 9.6.1964 n. 615 e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 453/92;
- Visto il D.M. 292/95;
- Visto il D.A. del 17.03.2000 n. 31361;
- **Ritenuto** necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria degli ovi-caprini sani dello stesso allevamento;
- **Ritenuto** necessario adottare misure idonee ai fini della salvaguardia della salute pubblica;
- **Sentito** il Responsabile del Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina.

ORDINA

- 1) Il sequestro di tutto l'allevamento;
- 2) Gli ovi-caprini riscontrati infetti di Brucellosi, identificati nel mod. 2 bis/33 notificato dal Servizio Veterinario all'interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. DA CAMPO SANTO e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;
- 3) Sequestro degli animali nei ricoveri con prescrizione tassativa di:
 - a) Ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto;
 - b) Il latte degli ovini e caprini infetti sia isolato da quello dei soggetti sani della restante parte dell'allevamento e utilizzato unicamente nello stesso allevamento e previo trattamento termico adeguato per l'alimentazione animale;
 - c) Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione 71° per 15 secondi;
 - d) Divieto di montà delle pecore e delle capre degli allevamenti infetti con montoni e becchi di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di montà e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;
- 4) I feti, gli agnelli e i capretti nati morti o gli agnelli morti subito dopo la nascita e le placente vengano accuratamente ed immediatamente distrutti ed eliminati ai sensi del D.P.R. 8.2.1954, n. 320 e successive modificazioni, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;
- 5) Il fieno, la paglia, lo strame o qualsiasi materiale o sostanza sia venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente siano immediatamente distrutte, bruciate o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante, ai sensi del D.P.R. 8.2.1954, n. 320, e successive modificazioni, e, qualora si tratti di materiale, questi siano disinfettati con detto disinfettante prima di essere riutilizzato;
- 6) Il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali sia posto in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, cosparso di un disinfettante appropriato e così raccolto e conservato per almeno tre settimane. In nessun caso può essere utilizzato per lo spargimento su orticolture. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto. Il liquame proveniente dai ricoveri o da locali di stabulazione dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente a letame;
- 7) Gli ovi-caprini nei quali è stata costata ufficialmente la brucellosi debbono essere macellati al più presto possibile non oltre 15 GIORNI dalla notifica ufficiale, al proprietario o al detentore degli animali del mod. 2bis/33 da parte del servizio veterinario, sotto il controllo ufficiale e indipendentemente dalla destinazione delle relative carcasse; così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio. Dopo l'eliminazione, mediante macellazione degli ovi-caprini infetti e prima di ricostituire l'allevamento gli ovili e gli altri locali di ricovero tutti i contenitori e impianti utilizzati per gli animali debbono essere puliti e disinfettati secondo le norme del D.M. 5.7.97.;
- 8) Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali ovi-caprini non può aver luogo prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi. I mezzi di trasporto, i recipienti e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di ovi-caprini provenienti da un allevamento infetto nonché di prodotti, avanzi e materiali provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico per gli ovi-caprini di cui sopra debbono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso;
- 9) Dopo l'eliminazione di detti ovi-caprini:
 - a) Nessun ovi-caprino può entrare o uscire dall'allevamento salvo autorizzazione, per l'uscita, di ovi-caprini destinati all'immediata macellazione da rilasciare ai sensi del D.P.R. 8.2.54, n.320 e successive modificazioni;
 - b) Trascorse almeno tre settimane dall'eliminazione dei capi infetti tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi devono essere sottoposti all'esame sierologico per brucellosi; tale esame verrà ripetuto ogni sei/otto settimane fino a che, trascorse almeno sei settimane dall'eliminazione degli ultimi capi infetti; dia esito negativo per due volte consecutive su tutti i capi rimasti;
 - c) Il ripopolamento di tali allevamenti può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei mesi, abbiano fornito risultato negativo ad almeno una prova sierologica ufficiale effettuata dopo sei settimane dall'eliminazione dei capi infetti;
- 10) Negli allevamenti riconosciuti infetti in occasione dell'accertamento iniziale o di quelli successivi i controlli periodici riprenderanno non prima di sei settimane dall'allontanamento dell'ultimo capo infetto e dopo la disinfezione dei ricoveri. Il Responsabile Servizio Veterinario è autorizzato a firmare le autorizzazioni allo spostamento animali infetti destinati alla macellazione.


Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello ed alla transumanza ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 320/54.

Il Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina, VV. UU., VV.SS. e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale 18 FEB. 2014



IL SINDACO



Comune di
Francavilla di Sicilia

Provincia di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00159650837

Tel. (0942) 988011 Fax (0942) 98.25.23

L'allegata Ordinanza Sindacale n. 02 del 18 FEB. 2014 sarà notificata
all'interessato e trasmessa al Servizio Veterinario della A.S.P. Messina – Distretto di Taormina.

- Sarà trasmessa, altresì, al Comando di Polizia Municipale – SEDE;
- Al Comando Stazione C.C. di Francavilla di Sicilia;
- Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune – SEDE -

Dalla Residenza Municipale, 18 FEB. 2014



IL SINDACO
Dott. Pasquale Monea